



## ***Prefettura di Mantova - Ufficio Territoriale del Governo***

*Via P. Amedeo n. 30 – tel 0376/2351 – fax 0376/235666 – pec: protocollo.prefmn@pec.interno.it*

Prot. n. 58459/17/III-Dep.

Mantova, 29 novembre 2017

**Ai COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  
LORO SEDI**

**E, per conoscenza:**

**AI COMANDI POLIZIA LOCALE DELLA  
PROVINCIA DI MANTOVA  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Circolare ministeriale n. 17044 del 24/11/2017.  
Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al Codice della Strada. Anticipo degli oneri di custodia in ipotesi di sequestro effettuato da organi accertatori non appartenenti ad Amministrazioni dello Stato.  
**Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Prima) n. 9394/2015.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della circolare nr. 17044 del 24/11/2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, con preghiera di attenersi alle disposizioni in essa contenute.

Al riguardo, sempre in ottemperanza alla giurisprudenza riportata dalla citata circolare nonché alle sue direttive, si invitano, fin d'ora, i Comuni che hanno proceduto e che procederanno ai sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del Codice della Strada, ad assumere i rispettivi obblighi di rimborso delle anticipazioni delle spese di cui all'oggetto **che sono state e saranno** erogate dalla scrivente Amministrazione.

I suddetti rimborsi dovranno avvenire entro e **non oltre due anni dalla data di ricezione della presente, per quanto concerne le anticipazioni già erogate e dovranno concernere le fatture pervenute a quest'Ufficio a partire dalla data di pubblicazione della sentenza; a tal riguardo la presente nota vale come interruzione dei termini prescrizionali.**

**Per quanto, invece, attiene alle anticipazioni che questa Prefettura-U.T.G. dovrà effettuare in forza della convenzione con il custode-acquirente, quest'Ufficio, ricevute le relative fatture dalle depositerie, ne darà notizia ai Comuni di competenza perché comunichino alla Scrivente le correlate assunzioni degli obblighi a corrispondere i previsti rimborsi, come disposto dalla circolare in oggetto, entro il termine massimo di due anni dalla successiva data di pagamento della predetta anticipazione di spesa che sarà loro tempestivamente comunicata da quest'Ufficio.**

Sempre a partire dalla data di ricezione della presente nota, gli oneri della custodia (spese di custodia giornaliera, spese per i trasferimenti coattivi dei veicoli ecc...) saranno a carico dei Comuni procedenti ai sequestri, che si rivarranno direttamente sui trasgressori.

Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro nell'ottica della più sollecita definizione dei relativi procedimenti amministrativi e contabili e si rimane a disposizione per ogni eventuale problema attuativo.

FP  


IL PREFETTO  
(Lombardi)  




# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

AI SIGG. PREFETTI  
LORO SEDI

AL SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI  
TRENTO- BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

e, p.c.  
AL GABINETTO DEL MINISTRO  
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i  
Reparti Speciali della Polizia di Stato  
SEDE  
(dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it)

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali  
SEDE  
(risorse finanziarie.prot@pec.interno.it)

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione Governo del  
Patrimonio  
Via Piacenza n. 3 - 00187 ROMA  
(benimobili@pce.agenziademanio.it)

OGGETTO: Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada. Anticipo degli oneri di custodia in ipotesi di sequestro effettuato da organi accertatori non appartenenti ad Amministrazioni dello Stato. Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Prima) n. 9394/2015.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Con la sentenza n. 9394 del 26/3/2015 (pubblicata l'8/5/2015) la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *"Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad 'anticipare' - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è - ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 - l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle spese predette"*.

Analogo principio era stato espresso anche dalla Sezione Sesta della Suprema Corte di legittimità (ordinanza n. 6068 del 14/1/2015), che lo ha ribadito nell'ordinanza n. 13136 del 24/6/2015.

Alla luce delle richieste di chiarimenti provenienti da numerosi Uffici territoriali in ordine alle modalità di attuazione di detto principio con specifico riguardo all'aspetto delle ricadute amministrativo-contabili, si ravvisa la necessità di fornire, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, alcune linee interpretative e applicative che potranno essere utili per la gestione delle attività di competenza delle SS.LL. in sede locale.

La Suprema Corte, nell'affermare il suddetto principio, non opera distinzioni circa il sistema di gestione dei veicoli sequestrati (sistema *ante* S.I.Ve.S., basato sul ricorso alle depositerie giudiziarie di cui all'elenco prefettizio ex articolo 8 del d.P.R. n. 571/1982, ovvero procedura c.d. S.I.Ve.S., imperniata sulla figura del "custode-acquirente", prevista all'articolo 214-bis del codice della strada); la sentenza n. 9394/2015 evidenzia, anzi, che la citata disposizione regolamentare dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 571/1982 *"non collide con alcuna norma primaria né della legge n. 689 del 1981 né del codice della strada, sicché la sua validità sotto tale profilo ne consente la piena applicazione"*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Di conseguenza, resta pienamente operativa la previsione dell'articolo 213, comma 2-ter, del codice della strada, che affida alle Prefetture la liquidazione delle somme dovute alle depositerie, intesa come determinazione del preciso ammontare del debito con contestuale individuazione dell'esatto creditore.

In proposito si richiama ancora il passaggio della citata ordinanza n. 6068/2015 in cui, nel rilevare come interpretazioni difformi porterebbero "a conclusioni sostanzialmente abrogative dell'art. 11 DPR 571 del 1982" si osserva che "neppure può assumere rilievo il disposto dell'art. 213 comma 2 ter che non abroga l'art. 11 comma 3 DPR 571 del 1982, disciplina il riparto di competenza in ordine alla liquidazione tra Prefettura e Agenzia del Demanio in relazione alla data di definitività del provvedimento di confisca e si limita ad individuare il soggetto competente rispetto all'attività di mera liquidazione, senza incidere sull'individuazione del soggetto tenuto all'anticipazione nei confronti del custode ai sensi dell'art. 11. DPR 571 del 1982".

Per effetto dei richiamati approdi giurisprudenziali alcune Sedi hanno comunicato di aver provveduto *tout court* a sospendere le anticipazioni di pagamento di spese di custodia riferite a sequestri di veicoli effettuati da organi accertatori non appartenenti ad Amministrazioni Statali, che rappresentano, peraltro, una componente rilevante delle spese in argomento.

Altre Sedi hanno, invece, rappresentato la difficoltà pratica di dare attuazione al citato principio nei suddetti termini in relazione al sistema S.I.Ve.S., introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Per quanto qui maggiormente rileva, viene segnalato che la fissazione dell'obbligo di pagamento delle spese di custodia in argomento in capo ai Comuni - con conseguente liquidazione, da parte delle Prefetture, dell'intera somma dovuta al custode-acquirente e inoltre agli stessi enti locali per la conseguente anticipazione delle sole fatture relative alle spese di custodia per sequestri disposti da propri organi - potrebbe dar luogo a problemi di compatibilità con le clausole contenute nei contratti in essere per lo svolgimento del servizio di custode-acquirente ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Detti contratti fissano sempre in capo alle Prefetture (o, per i veicoli confiscati, all'Agenzia del Demanio) l'obbligo di anticipazione (e non soltanto di liquidazione) delle suddette spese a prescindere dall'organo accertatore procedente.

In questo senso si vedano le direttive ministeriali rese in materia all'indomani dell'avvio del sistema c.d. S.I.Ve.S., segnatamente la circolare di questo Dipartimento n. 35/07 del 21/9/2007, in cui si affermava che *"la Prefettura anticipa le spese per il recupero e la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, qualsiasi sia l'organo accertatore procedente (art. 213 co. 2-ter)"*.

In considerazione dei possibili riflessi della questione sugli equilibri finanziari degli enti locali, attesa, anche, la portata generale della problematica, si è resa necessaria un'approfondita riflessione che ha portato alle seguenti conclusioni.

Alla luce della vincolatività delle suddette clausole, le Prefetture - pur in considerazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale - sembrerebbero ancora tenute ad anticipare le spese per il recupero e la custodia del veicolo sottoposti a sequestro e fermo amministrativo da organi di polizia municipale e affidati al custode-acquirente.

Difatti, il mancato coinvolgimento diretto dei Comuni nella fase di anticipazione delle spese di custodia in argomento risulta coerente con la natura del contratto per lo svolgimento del servizio di che trattasi, alla cui stipula gli enti locali risultano estranei.

Dal momento che la parte più rilevante delle spese in questione ha riguardo alla custodia dei veicoli, il diretto coinvolgimento dei Comuni nell'anticipazione delle spese concernenti veicoli sanzionati da propri organi accertatori potrebbe far ricadere sugli enti locali i costi legati alle note criticità in ordine alla tempestiva definizione dell'iter amministrativo di alienazione al custode-acquirente, in relazione a un procedimento che non è dagli stessi autonomamente governato.

Tale ricostruzione della problematica - sostanzialmente condivisa dall'Avvocatura Generale dello Stato - induce a ritenere che, anche a seguito della richiamata sentenza n. 9394/2015, le clausole contrattuali che prevedono l'obbligo del Ministero dell'Interno di anticipare al custode-acquirente le spese di custodia del veicolo non sono



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

incompatibili con l'articolo 11 del d.P.R. n. 571/1982, giusta il quale l'onere di anticipazione ricade sull'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha effettuato il sequestro.

Ciò posto, **per quanto attiene i contratti in corso di esecuzione**, si ravvisa la necessità di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede di stipula, scongiurando l'esposizione dell'Amministrazione a possibili contenziosi da parte delle depositerie che svolgono il servizio di custode-acquirente.

Conseguentemente le SS.LL., **per i contratti già stipulati**, dovranno garantire l'obbligo di anticipazione delle spese in argomento convenzionalmente assunto, qualunque sia l'organo accertatore dell'infrazione.

Analogo principio - sia per omogeneità d'indirizzo amministrativo, sia al fine di evitare che la partecipazione degli operatori economici alle procedure competitive possa essere disincentivata da elementi d'incertezza in ordine ai corrispettivi dovuti - andrà osservato in relazione agli **ambiti inseriti nella nuova gara decentrata** per l'individuazione del custode-acquirente (C.A.4) la cui documentazione, predisposta congiuntamente all'Agenzia in indirizzo, reca, sul punto, le medesime previsioni.

Tanto premesso in relazione all'anticipazione delle spese in argomento, si ravvisa la necessità di dare attuazione al suddetto indirizzo giurisprudenziale nei rapporti interni tra le Amministrazioni interessate.

Secondo quanto precede la legittimità delle clausole contrattuali in parola può essere predicata solo nella misura in cui ad esse si accompagni l'obbligo delle amministrazioni sequestranti (fondato sul più volte citato articolo 11 del d.P.R. n. 571/82) di rimborsare tali anticipazioni a questo Dicastero, provvedendo in tal senso - in linea di principio - con le somme derivanti dall'azione di recupero delle stesse dal trasgressore, azione che dovrà essere esperita dall'amministrazione sequestrante (nel caso di specie il Comune) secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Pertanto, alla luce di quanto precede, le SS.LL. dovranno indirizzare ai Comuni una richiesta di rimborso delle spese di custodia concernenti veicoli sanzionati da organi di polizia municipale anticipate nel rispetto delle suddette previsioni negoziali, rimborso che dovrà avvenire entro un termine non superiore a due anni, con versamento sul capitolo di bilancio n. 3560.

In proposito, il termine individuato tiene conto della necessità di concedere agli enti locali tempi ragionevoli per la programmazione e l'organizzazione delle connesse attività amministrative.

Al riguardo, stante l'incertezza che, frequentemente, come l'esperienza dimostra, grava sul recupero effettivo delle spese di custodia dal trasgressore, si ravvisa l'opportunità di scongiurare il rischio di dilatare per un periodo indefinito la tempistica del rimborso, risultando preferibile non ancorare le richieste di rimborso ai Comuni al cattivo esito dell'azione di recupero ed assegnare, invece, agli enti locali termini per il rimborso certi e sostenibili.

I Comuni verrebbero, così, indotti a porre in essere, nel più rapido tempo possibile, ogni utile iniziativa al fine di reperire le risorse necessarie ad affrontare tale esborso direttamente dal trasgressore inadempiente, unico soggetto su cui dovrebbero gravare in via definitiva le suddette spese.

Tanto allo scopo di garantire il rispetto sostanziale del principio sancito dalla Corte di Cassazione per cui il rischio di un eventuale onere finanziario derivante dalle spese di custodia deve ricadere - in virtù del principio di responsabilità diretta e di imputazione dell'attività degli agenti all'amministrazione di appartenenza - in capo all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, destinataria, peraltro, dei proventi derivanti dall'accertamento delle relative sanzioni.

Si precisa che la richiesta in parola dovrà avere a oggetto le sole spese derivanti dalla custodia di veicoli sequestrati o fermati da organi di polizia municipale, mentre per i veicoli confiscati restano ferme le disposizioni che prevedono l'obbligo di pagamento delle relative spese di custodia in capo all'Agenzia del Demanio dal momento del passaggio in proprietà del bene in capo allo Stato.

Conseguentemente, questo Ministero continuerà a gestire il contenzioso (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti) riguardante le pretese creditorie vantate dai custodi-acquirenti anche in relazione a



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

veicoli sequestrati e fermati da organi di polizia municipale, nonché alle eventuali richieste di certificazione dei pertinenti crediti, formulate secondo la vigente normativa in materia.

Si evidenzia, con l'occasione, la necessità che codesti Uffici attivino ogni utile sforzo organizzativo per definire nel più breve tempo possibile l'iter amministrativo relativo ai veicoli sanzionati in maniera tale che la riduzione dei tempi di giacenza presso le depositerie possa di conseguenza limitare gli oneri complessivamente a carico della finanza pubblica.

Restano salve, infine, le direttive già diramate dal Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse strumentali e finanziarie con circolare n. 2218, del 24/1/2013 in ordine al riparto delle spese di custodia per i veicoli sequestrati da personale dell'Arma dei Carabinieri.

La presente circolare è stata oggetto di un'informativa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 ottobre 2017 durante la quale è stata accolta la proposta dell'ANCI di istituire un tavolo tecnico presso la stessa Conferenza per una più approfondita valutazione delle procedure sopra descritte al fine di favorire la sostenibilità dei relativi oneri finanziari a carico degli enti locali.

Le SS.LL., con il consueto spirito di fattiva collaborazione, vorranno attenersi alle indicazioni ivi contenute che dovranno essere partecipate agli enti locali per la conseguente programmazione finanziaria e amministrativa.

Si fa riserva di ulteriori direttive alla luce di eventuali problematiche che dovessero emergere, a livello territoriale, in sede di prima applicazione.

Il Vice Capo Dipartimento - Direttore Centrale

Carmen Perrotta  
*Carmen Perrotta*